

COMUNE DI TAORMINA

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- ART. 1 – Oggetto del regolamento**
- ART. 2 – Classificazione del Comune**
- ART. 3 – Presupposto del canone**
- ART. 4 – Soggetti passivi**
- ART. 5 – Le tariffe**
- ART. 6 – Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari**
- ART. 7 – Esenzioni dal canone**
- ART. 8 – Modalità di dichiarazione**
- ART. 9 – Versamento del canone**
- ART. 10 – Rimborsi**
- ART. 11 – Riscossione coattiva**
- ART. 12 – Funzionario responsabile**
- ART. 13 – Contenzioso**
- ART. 14 – Trattamento dei dati personali**

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E TARIFFE

- ART. 15 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità**
- ART. 16 – Determinazione del canone e suddivisione del territorio in zone.**
- ART. 17 – Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili**
- ART. 18 – Tariffa per le occupazioni sottosuolo**
- ART. 19 – Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

CAPO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- ART. 20 – Domanda di concessione**
- ART. 21 – Procedimento di rilascio della concessione**
- ART. 22 – Condizioni per il rilascio.**
- ART. 23 – Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio ed installazione di ponteggi.**
- ART. 24 – Obblighi del concessionario**
- ART. 25 – Mestieri girovaghi e artisti di strada**
- ART. 26 – Occupazioni per esposizione di merci, fiori e piante ornamentali**
- ART. 27 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico**
- ART. 28 – Autorizzazione ai lavori e modalità di esecuzione**
- ART. 29 – Occupazioni con ponti, scale ecc.**
- ART. 30 – Occupazione con tende e tendoni, vetrine, faretti.**
- ART. 31 – Concessione del plateatico**
- ART. 32 – Obblighi del concessionario di plateatico**
- ART. 33 – Pedane, chioschi e gazebo ed ulteriori installazioni.**
- ART. 34 – Durata e rinnovo della concessione**
- ART. 35 – Decadenza della concessione**
- ART. 36 – Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni**
- ART. 37 – Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni**
- ART. 38 – Rinuncia all'occupazione**
- ART. 39 – Subingresso**

TITOLO III – DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E TARIFFE

- ART. 40 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni**
- ART. 41 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti**
- ART. 42 – Particolari tipologie di installazioni**

- ART. 43 – Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato**
- ART. 44 – Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato**
- ART. 45 – Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari**

CAPO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- ART. 46 – Domanda e documentazione**
- ART. 47 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni**
- ART. 48 – Obblighi per il titolare dell'autorizzazione**
- ART. 49 – Decadenza dell'autorizzazione**
- ART. 50 – Revoca dell'autorizzazione**
- ART. 51 – Variazione del messaggio pubblicitario**
- ART. 52 – Rinnovo dell'autorizzazione**

CAPO III – Le pubbliche affissioni

- ART. 53 – Pubbliche affissioni**

CAPO IV – Canone Mercatale

- ART. 54 – Disposizioni generali**
- ART. 55 – Funzionario Responsabile**
- ART. 56 – Domanda di occupazione.**
- ART. 57 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone.**
- ART. 58 – Classificazione delle strade.**
- ART. 59 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.**
- ART. 60 – Occupazioni abusive.**
- ART. 61 – Soggetto passivo.**
- ART. 62 – Agevolazioni.**
- ART. 63 – Esenzioni**
- ART. 64 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti**
- ART. 65 – Accertamento e riscossione coattiva**
- ART. 66 – Rimborsi**
- ART. 67 – Norma speciale sulle sanzioni per violazioni del presente capo**
- ART. 68 – Attività di recupero.**

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

- ART. 69 – Sanzioni e penalità**

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

- ART. 70 – Aree destinate alla sosta a servizio delle attività alberghiere**
- ART. 71 – Norme transitorie**
- ART. 72 – Norme finali**
- ART. 73 – Entrata in vigore**

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019, ai commi da 816 a 836 ed altresì, ai commi da 837 e fino a 845, per quanto attiene il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati. Detto «canone», sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e/o il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e/o il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2. Nelle aree comunali si ricomprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. La nuova imposta patrimoniale è comunque comprensiva di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il «canone unico» è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello già conseguito dai precedenti canoni e/o tributi che vengono sostituiti dallo stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. L'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.
6. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

ART. 2 – Classificazione del Comune.

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

ART. 3 - Presupposto del canone.

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, di cui alla lettera a) del medesimo comma non è dovuto, quando finalizzato all'applicazione della tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude

l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

ART. 4 - Soggetti passivi.

1. E' tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. E' altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 5 – Le tariffe.

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'aria in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annuale: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni inferiori al mese sono computate per intero.

ART. 6 - Riduzioni per le occupazioni e/o le diffusioni di messaggi pubblicitari.

1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) per la parte di occupazione eccedente i cento metri quadrati si applica la riduzione del 25%;
 - b) per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici si applica la riduzione del 50%;
 - c) per le occupazioni effettuate con spettacoli viaggianti si applica la riduzione del 35%;
 - d) per le occupazioni relative all'esercizio dell'attività edilizia riduzione del 50%;
 - e) la tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie. Per le occupazioni fino a 12 ore è applicata la tariffa base con riduzione del 30%. Oltre le 12 ore si applicherà la tariffa giornaliera intera;
 - f) le occupazioni di aree private, gravate da servitù di pubblico passaggio, godono una riduzione del 15% sulle tariffe applicate;
 - g) le occupazioni di plateatico, ai sensi del presente regolamento, fruiscono di una riduzione pari al 20% del canone se il titolare svolga attività commerciale per almeno 11 mesi nell'arco dell'anno.

ART. 7 – Esenzioni dal canone.

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione degli studi professionali, sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - .- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - .- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - .- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a mille posti;
 - i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
2. Sono parimenti escluse dal pagamento del canone:
 - a) l'occupazione di area di sosta utilizzata dai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "C" (ex itinerante) entro e non oltre 60 (sessanta) minuti, espressamente vietata qualsivoglia collocazione al suolo;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
 - c) occupazione di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazioni, manutenzione, sostituzione o abbellimento riguardanti infissi, pareti, ed altro, anche eseguiti con automezzo di durata non superiore a 24 ore;
 - d) occupazioni per operazione di trasloco o di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle 24 ore;
 - e) occupazioni momentanee con fiori, piante ornamentali e comunque arredi amovibili all'esterno di abitazioni o esercizi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non in contrasto al decoro urbano ed alla circolazione pedonale e veicolare;
 - f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - g) occupazioni effettuate per tramite della proiezione verticale di balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
 - h) occupazioni con griglie, lucernari e vetrocemento autorizzate ai fini del presente regolamento;
 - i) occupazione di aree appartenenti al Demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non compresa all'interno del centro abitato- ai sensi del vigente Codice della Strada;
 - j) occupazione inferiore a mezzo metro quadrato o lineare;

- k) occupazioni di aree da parte di autovetture adibite al trasporto pubblico, trasporto pubblico di linea in concessione e al trasporto animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
 - l) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - m) le proiezioni delle coperture che sporgono dai banchi dei mercati;
 - n) occupazione effettuate da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro per manifestazione ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, del tempo libero, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 7 (sette) giorni;
 - o) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) mq;
 - p) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - q) le occupazioni con tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali ed i loro Consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo strettamente necessario), da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - s) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamenti, purché la superficie non ecceda quella consentita dalla normativa, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzate con la collaborazione organizzativa di privati;
 - t) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - u) occupazione con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - v) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - w) le occupazioni realizzate da ditte sponsor a sostegno di manifestazioni rientranti tra le attività istituzionali dell'Amministrazione Comunale;
 - x) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - y) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.
3. L'esenzione dal canone non esonera dall'obbligo di presentare richiesta di autorizzazione o istanza di concessione ove previsto dal presente Regolamento.

ART. 8 – Modalità di dichiarazione.

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il canone è versato in autoliquidazione dal contribuente entro le scadenze previste dal presente regolamento.
3. Per le occupazioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 30 marzo di ogni anno.

ART. 9 – Versamento del canone.

1. Il versamento del canone è effettuato per intero direttamente all'ente, se trattasi di canone temporaneo, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui

all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.

2. È obbligo versare il canone annuale per le occupazioni permanenti in autoliquidazione entro la data del 30 giugno. Qualora il canone annuale ecceda l'importo di euro 200,00, è facoltà del contribuente effettuare il versamento in massimo tre rate, aventi rispettivamente scadenza al 30 maggio, 31 luglio e 30 Settembre.
3. Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall'articolo 19, il canone è da versarsi annualmente entro il 30 settembre.
4. È facoltà del contribuente presentare istanza di dilazione di pagamento in caso di comprovate circostanze di forza maggiore, il cui accoglimento è subordinato alla verifica dell'insussistenza di precedenti morosità, dilazioni non evase, assenza di ulteriori debiti tributari ed extratributari nei confronti dell'ente.

ART. 10 – Rimborsi.

1. È facoltà dei contribuenti formulare istanza di rimborso in caso di revoca o sospensione della concessione - autorizzazione per motivi di pubblico interesse o qualora, per caso fortuito o cause di forza maggiore, non risulti possibile il godimento dell'area.
2. I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
3. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 50,00 euro, al netto degli interessi maturati.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione mensile, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
5. Effettuate le opportune verifiche, il rimborso sarà liquidato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta.

ART. 11 - Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
2. Si applicano a tal fine le procedure del Regolamento generale sulle Entrate del Comune.
3. Il contribuente che risulti creditore dell'Ente per effetto di obbligazioni civili o tributarie, può chiedere, con apposita istanza, di procedere alla compensazione dei reciproci rapporti di debito e credito.
4. In caso di mancato pagamento del canone nei termini di scadenza previsti nel presente Regolamento, il Responsabile dell'Ufficio predisporrà atto di ingiunzione, applicando l'interesse moratorio, pari al vigente tasso d'interesse legale, aumentato di tre punti percentuali, su base annua, purché non superiore alla misura del 5% (cinque per cento) (comma 165 art. 1, L. n° 296/2006). Decorso infruttuosamente il termine assegnato, verrà disposto d'ufficio l'avvio del procedimento di revoca della concessione, in applicazione della Legge 241/90 e s.m.i, ai sensi del presente Regolamento.

ART. 12 - Funzionario responsabile.

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio

come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

4. È fatto espresso onere al Responsabile di provvedere tempestivamente alle comunicazioni e notificazioni ai competenti Servizi, ai fini della liquidazione e riscossione del canone, attivazione della procedura di revoca, effettuazione dei sopralluoghi e relazioni necessarie.

ART. 13 – Contenzioso.

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 14 – Trattamento dei dati personali.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E TARIFFE

ART. 15 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità.

1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - d) occupazioni fisse, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - e) occupazioni permanenti, con durata massima determinata dal presente regolamento;
 - f) passi e accessi carrabili;
 - g) ponteggi, steccati e simili;
 - h) cartelli pubblicitari e simili;
 - i) aree per spettacoli viaggianti
 - j) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - k) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc;
 - l) tende, tendoni ecc;
 - m) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esercizio di attività di autoparcheggio in occasione di mostre, fiere, mercati ed altre manifestazioni similari, di aree pubbliche scoperte da destinare a parcheggio privato a pagamento, distributori di carburanti;
 - n) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. della L. n. 160/2019.

ART. 16 – Determinazione del canone e suddivisione del territorio in zone.

1. Il canone è determinato nell'atto concessorio ed è commisurato in funzione della rilevanza economica e della dimensione dell'area sulla quale insiste la concessione.

2. Il territorio del Comune è suddiviso in tre zone di rilevanza economica in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come da allegato "A". Alle occupazioni ricadenti nelle varie zone si applicano tariffe differenziate in relazione alla rilevanza economica attribuita.
3. Il canone è quantificato in relazione alla dimensione della superficie espressa in mq. o in ml; le frazioni inferiori al mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente a ciascuna frazione occupata.
4. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno 5 (cinque) cm dal vivo del muro, l'estensione dello spazio assoggettato a canone va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.
5. E' assoggettata al pagamento del canone anche l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e termini di Legge. Sono comprese nelle aree assoggettate al canone anche i tratti di strade statali e provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune di Taormina, individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D.Lgs n. 285, del 30.04.1992 e s.m.i.

ART. 17 - Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile, ovvero l'accesso a raso, è dettata: dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. 285 del 30/04/1992); dalle disposizioni del suo Regolamento di Esecuzione (art. 44 e seguenti D.P.R. n. 495 del 16/12/92 così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. n. 610 del 16/09/96); dall'art. 44 del D.Lgs n° 507/1993.
2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
3. Il canone è maggiorato del 30% a titolo di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione, derivanti in concreto dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, non già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
4. Il canone non è dovuto quando i passi carrabili sono posti a filo con il manto stradale (passi a raso), cioè: senza taglio di marciapiede, ciglioni delimitativi o altre opere; quando il passo non determina un'occupazione visibile del suolo pubblico; quando sia assente qualsivoglia opera o manufatto realizzato sul predetto suolo che, pertanto, non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale; quando comunque l'accesso non attribuisce al proprietario l'utilizzo del marciapiede con esclusione della pubblica fruizione.
5. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
6. La concessione dello "spazio di manovra" (spazio antistante al passo carraio, interdetto alla sosta di veicoli, utilizzato al fine di consentire l'immissione e l'uscita dall'area di stallo), è subordinata alla presentazione di richiesta di occupazione di suolo pubblico. L'area concedibile non può comunque estendersi oltre la superficie di mq. 10 (dieci) ed ivi non è consentita alcuna opera, né occupazione per difformi attività o utilizzi. L'area concessa è soggetta al pagamento del "canone unico".
7. E' fatto obbligo al concessionario di apporre cartello riportante la data di rilascio ed il numero dell'Ordinanza.

ART. 18 – Tariffa per le occupazioni sottosuolo.

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all'articolo 5, comma 2) lettera b) è ridotta del 50%.
2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore

capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 19 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria stabilita con deliberazione di Giunta.
2. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 20 - Domanda di concessione.

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale o su modello predisposto e messo a disposizione dal comune.
2. L'Ufficio competente, Attività produttive – S.U.A.P., – è tenuto al rilascio di ricevuta ed al rilascio dei provvedimenti concessori.
3. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre ché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.
4. Il rilascio del provvedimento è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per le occupazioni ex art. 31, 32 e 33 del presente Reg.to, euro 150,00 (centocinquanta/00) per le altre occupazioni ed euro 1.000,00 (mille/00) per le manomissioni stradali, soprassuolo e sottosuolo, ed autorizzazioni di lavori.
5. È condizione per il rilascio della concessione per occupazioni permanenti l'avvenuto pagamento del 30% del canone. Il rilascio dell'autorizzazione per occupazioni temporanee è subordinata al preventivo integrale pagamento del canone.
6. L'efficacia del provvedimento decorre in ogni caso dalla data di pagamento degli oneri previsti.

ART. 21- Procedimento di rilascio della concessione.

1. Una volta ricevuta l'istanza di occupazione, il responsabile del servizio competente al rilascio, dovrà richiedere immediatamente il parere al Comando di Polizia locale, che dovrà esprimersi entro venti giorni feriali dalla richiesta.
2. Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.
3. Il responsabile del servizio competente al rilascio, salvo l'eccezione di cui all'art. 27, dovrà emettere la concessione, indicando le eventuali prescrizioni, o il diniego motivato entro i seguenti termini:
 - a) sessanta giorni dalla domanda per le occupazioni di durata annuale o superiore;

b) trenta giorni dalla domanda per le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 22 - Condizioni per il rilascio.

1. Sono rigettate le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di Legge, Regolamenti in materia di viabilità e circolazione stradale, norme di urbanistica ed edilizia, o che siano in contrasto con motivi di decoro urbano, norme di igiene, oppure non siano conciliabili con le esigenze dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico o con quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Non è consentito, in alcun caso, concedere occupazione di spazi ed aree pubbliche innanzi e/o lateralmente ai siti e palazzi storici, aree di pregio e riconoscimento architettonico, storico, artistico, archeologico ed in ogni caso nei siti sottoposti a specifico vincolo di cui alla L. 20 Giugno 1909 n. 364, L. 1 Giugno /1939 n.1089, L.R. 28/1962 e D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.
3. In osservanza dell'art. 15-ter, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in Legge n. 58 del 28 Giugno 2019, il rilascio o il rinnovo – comunque la permanenza in efficacia - dei provvedimenti di autorizzazione e/o concessione non potranno essere disposti se il richiedente è debitore di somme per imposte, tasse, canoni, oneri per servizi e sanzioni amministrative nei confronti dell'Ente concedente.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda - completa di tutti gli elaborati ed allegati richiesti - ed il numero di protocollo generale.

ART. 23 - Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio ed installazione di ponteggi.

1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio competente, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.
2. La domanda dovrà indicare la data di inizio e fine occupazione. Il provvedimento di concessione prescriverà le condizioni poste dagli Uffici, che effettueranno i sopralluoghi di rito.
3. Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.
4. Per interventi ricadenti a Taormina Centro che si protraggono oltre giorni 15 è fatto obbligo rivestire ponteggi ed impalcature con un telo di protezione monocromatico a norma di Legge.

ART. 24 - Obblighi del concessionario.

1. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
2. È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
3. Alla data di cessazione dell'occupazione (anche per rinuncia, revoca o decadenza), ovvero qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il titolare della concessione dovrà provvedere, a proprie cura e spese, allo sgombero ed al ripristino del suolo pubblico entro e non oltre gg. 30 (trenta). In mancanza, l'ente concedente provvederà con addebito delle spese ai sensi dell'art. 54 del presente Regolamento. In ogni caso, è dovuta dall'inadempiente una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

ART. 25 - Mestieri girovaghi e artisti di strada.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. In caso di più richieste di occupazione, per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà accordato secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti, qualità artistica della rappresentazione, originalità, promozione di tradizioni.

3. L'attività dovrà essere esercitata esclusivamente dai soggetti autorizzati, negli spazi ad essi assegnati e con l'osservanza delle condizioni di seguito riportate:
 - a) le postazioni saranno disponibili in specifiche fasce orarie e suddivise per tipologie;
 - b) l'esercizio dell'attività non dovrà in alcun modo intralciare il traffico veicolare e pedonale, né importunare i residenti ed i turisti;
 - c) non dovranno essere utilizzati animali per gli spettacoli in questione, né dovrà essere sparso cibo o mangimi sul suolo pubblico;
 - d) non dovranno essere ostacolati gli ingressi agli esercizi commerciali;
 - e) l'operatore autorizzato è obbligato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua attività, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica e privata;
 - f) l'atto di autorizzazione dovrà essere sempre esibito agli Organi di vigilanza che ne facciano richiesta, unitamente a un documento di identità in corso di validità;
 - g) l'attività dovrà svolgersi nel rispetto della normativa in materia dei diritti d'autore;
 - h) sono vietate tutte le attività non svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - i) nell'esercizio dell'arte di strada, ove è previsto l'utilizzo della musica, dovranno, comunque, essere rispettati gli orari indicati nell'autorizzazione e la quiete pubblica;
 - j) nell'esercizio dell'espressione artistica di strada, non è autorizzata la richiesta di corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, fermo restando la possibilità di raccogliere libere offerte. Si specifica che non verrà autorizzata alcuna forma di espressione artistica avente ad oggetto balli singoli e/o di gruppo;
 - k) nell'esercizio dell'attività di "madonnaro" dovranno essere utilizzati materiali che non danneggino il sito in cui si esplica l'attività;
 - l) nell'esercizio del mestiere artistico da strada dovranno essere esposte e commercializzate opere di esclusiva esecuzione dell'operatore autorizzato;
 - m) durante il periodo di riferimento, la postazione scelta potrà essere concessa ai richiedenti per la durata massima di giorni 12 (dodici) mensili non continuativi;
 - o) le istanze dovranno pervenire entro giorni 10 (dieci) dalla data di inizio della prestazione.
4. I titolari delle suddette autorizzazioni dovranno in ogni caso osservare le regole di decoro e mantenere comportamenti corretti nei confronti dell'utenza, dei colleghi di lavoro e rispettare le norme di ordine pubblico.
5. La tariffa applicata per l'occupazione del suolo pubblico ai fini del presente articolo è pari a:
 - a) € 3,00 per ogni giorno di occupazione e per un posteggio pari a mq 1,50;
 - b) € 5,00 per ogni giorno di occupazione e per un posteggio pari a mq 2,25
6. È facoltà dell'Ufficio competente valutare l'assegnazione di aree, ove disponibili, anche in deroga ai termini di presentazione dell'istanza, ovvero assegnare postazioni diverse da quelle richieste, ovvero metterle a disposizione di ulteriori. Il provvedimento autorizzatorio prescriverà modalità, termini e condizioni per l'occupazione.
7. Il mancato rispetto del presente Regolamento comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni amministrative o penali, ove previsto.

ART. 26 - Occupazioni per esposizione di merci, fiori e piante ornamentali.

1. L'esposizione di merci su suolo pubblico al di fuori degli esercizi di vendita è soggetta a concessione comunale.
2. Sono soggette a concessione le occupazioni, anche occasionali, con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, la cui ostensione non intralci la circolazione pedonale e stradale.
3. Le concessioni di cui al presente articolo non sono rilasciabili agli esercizi commerciali muniti di vetrinette, vetrine fisse, porte vetrina finalizzate all'esposizione degli articoli e comunque non possono essere di superficie superiore a cm. 50 (cinquanta) di profondità e mt. 3 (tre) lineari di lunghezza, in ogni caso entro i limiti del prospetto frontale dell'esercizio.
4. Le concessioni di cui al presente articolo non sono rilasciabili su aree insistenti in Corso Umberto I e Via Teatro Greco.

ART. 27 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.

1. Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolanti ecc.
3. Il concessionario rimane sempre integralmente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.
5. Ai fini dell'imposizione del canone e delle esenzioni si rinvia alle ulteriori norme previste dal presente Regolamento

ART. 28 - Autorizzazione ai lavori e modalità di esecuzione

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso all'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
2. Le concessioni, relative ai lavori di cui al presente articolo, prescriveranno modalità e termini di occupazione, stoccaggio e trasporto del materiale di scavo o di risulta, che in ogni caso dovrà essere collocato in apposite vasche o contenitori prefabbricati; è fatto espresso divieto di confezionare malte e cementi direttamente sul suolo pubblico.
3. In tutti i casi di autorizzazione all'esecuzione di lavori ed alle occupazioni ai superiori fini, è espresso obbligo dell'esecutore provvedere alla rimessione in pristino dei luoghi.

ART. 29 - Occupazioni con ponti, scale ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

ART. 30 - Occupazione con tende e tendoni, vetrine, faretti.

1. Non si possono collocare tende e simili sopra l'ingresso delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato, vetrinette e faretti, senza autorizzazione comunale, subordinata alla valutazione di criteri di opportunità ed effettiva necessità e mediante previsione di specifiche prescrizioni di decoro urbano, previa acquisizione di nulla osta, pareri, autorizzazioni prescritti dalla normativa edilizia e BB. CC.
2. Per motivi di estetica, decoro e sicurezza, l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.
3. Relativamente alle attività in sede fissa ed al commercio su aree pubbliche, è vietata l'occupazione dell'area sottostante alle tende parasole con articoli, prodotti, e/o masserizie varie, salve le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento.
4. Le tende parasole delle attività commerciali in sede fissa, dovranno avere un'apertura massima di ml. 1,20, con obbligo di installazione di dispositivo di auto bloccaggio. Per quanto concerne i pubblici esercizi, l'apertura massima potrà essere pari al suolo pubblico concesso, ove ciò risulti possibile e non sia di intralcio alla viabilità ed alla sicurezza. L'area di proiezione delle tende parasole che ricade su spazi ed aree pubbliche già in concessione è esclusa dal pagamento del canone.

ART. 31 – Concessione del plateatico.

1. Il plateatico è concedibile in area antistante al prospetto d'esercizio, ovvero lateralmente ad esso; in subordine in area contigua o limitrofa. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche in strade, piazze e slarghi in ogni caso non può essere consentita: a) qualora risulti in contrasto con la tutela di edifici di interesse storico – artistico; b) qualora sia di ostacolo alla lettura del contesto architettonico-urbanistico-ambientale; c) qualora costituisca barriera architettonica per il transito veicolare e pedonale; d) qualora risulti in contrasto con le limitazioni ed i divieti previsti dal C.d.S.

2. Nel caso di più istanze per il medesimo spazio non antistante al prospetto di esercizio, l'area verrà concessa all'esercizio maggiormente contiguo o limitrofo; in subordine, il suolo o l'area sarà concessa in proporzione alla superficie interna destinata alla vendita dei richiedenti.
3. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività svolta dai medesimi sulle aree stesse. L'ente concedente è espressamente manlevato per ogni eventuale violazione.
4. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà essere concessa agli esercizi con superficie di vendita inferiore a mq. 15,00.
5. Il suolo pubblico richiesto in concessione non potrà in ogni caso essere maggiore della superficie interna destinata alla somministrazione (superficie di vendita) aumentata del 20%, come da planimetria certificata depositata agli atti del Servizio Attività Produttive ed allegata all'istanza.
6. Se l'area concessa ricade su sede stradale, scalinate, isole pedonali e marciapiedi è obbligo lasciare lo spazio minimo prescritto a norma di legge per libero transito e viabilità pedonale ai sensi del vigente CdS e delle ulteriori norme speciali applicabili.
7. È espressamente salva la facoltà dell'Ente concedente di disporre la revoca immediata della concessione per validi motivi, relativi esemplificativamente: all'intralcio della viabilità pedonale e veicolare; all'inosservanza della quiete pubblica; ad eventuali fatti illeciti e/o contestazioni tra operatori economici che insistono nella medesima area; in ogni caso, per qualsivoglia motivo che pregiudichi l'interesse pubblico.
8. Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico è subordinata al rispetto della normativa fiscale tributaria e del lavoro, con particolare riferimento alla corretta applicazione del contratto di lavoro dipendente. A tal fine è facoltà dell'Ente attivare protocolli di controllo con le competenti Autorità Giudiziarie e di Polizia.
9. Qualora in capo al medesimo operatore economico, concessionario di suolo pubblico, vengano elevati numero 2 (due) verbali di illecito amministrativo nell'arco dell'anno solare, verrà disposta la sospensione dell'attività fino ad un massimo di giorni tre, in applicazione della Legge 25.03.1997 n. 77 art. 6, ed emesso provvedimento di revoca del suolo pubblico concesso ai sensi del presente Regolamento.

ART. 32 – Obblighi del concessionario di plateatico.

1. Sul suolo pubblico concesso si potranno collocare esclusivamente: tavoli, sedie, ombrelloni di colore ecrù, che non riportino alcuna scritta pubblicitaria, trespolo porta menù e vasi in terracotta con fiori. Qualsiasi tipologia di arredo dovrà essere collocata all'interno del perimetro della concessione, che verrà previamente delimitato dall'Ufficio preposto mediante la collocazione di targhette in ottone, indicanti la superficie occupabile, fornite a cura e spese del concessionario;
2. Quando il plateatico non venga utilizzato a motivo della chiusura temporanea dell'esercizio, è obbligo rimuovere tutte le attrezzature autorizzate in concessione (tavoli, sedie, fioriere ed ombrelloni) e lo spazio dovrà essere lasciato completamente libero e sgombro.
3. Gli arredi, consistenti in tavoli e sedie, dovranno essere in materiale ligneo, in pietra lavica ceramizzata, rattan e di colore beige, nocciola, canna di fucile, antracite; i relativi supporti dovranno essere in materiale legneo, ghisa e/o in ferro di colore nero o canna di fucile.
4. E' fatto assoluto divieto di posizionare ulteriori porta menù, banner pubblicitari, vele e vari generi di materiale pubblicitario rispetto a quanto oggetto di autorizzazione e concessione.
5. E' vietato impiegare personale dipendente, al fine di attirare i clienti di passaggio, all'esterno dell'esercizio, con qualsivoglia modalità a ciò destinata e per qualsiasi tipologia di attività.
6. E' fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi concessionari di suolo pubblico: a) alla chiusura serale della propria attività, di collocare i bidoni contenenti i rifiuti, perfettamente puliti, entro il suolo avuto in concessione, secondo gli orari stabiliti dalle ordinanze in materia; b) provvedere al ritiro degli stessi entro le ore 9,30 del giorno successivo; c) mantenere il suolo di cui sono concessionari e le aree limitrofe, assolutamente puliti e privi di residui di produzione e rifiuti.

ART. 33 – Pedane, chioschi e gazebo ed ulteriori installazioni.

1. Solo ed esclusivamente nel caso in cui il suolo pubblico dato in concessione sia in pendenza,

con separata autorizzazione rilasciata degli Uffici competenti, subordinata alla valutazione di criteri di opportunità ed effettiva necessità e mediante previsione di specifiche prescrizioni di decoro urbano, si potranno allocare delle pedane di livellamento non del tipo fisso, amovibili e non ancorate, con base in ferro e/o materiale simile e pavimentazione in vetro antisfondamento e/o legno effetto invecchiato.

2. Non è autorizzata, fatte salve le concessioni già rilasciate, l'installazione su suolo pubblico in concessione di chioschi (piccole costruzioni in muratura o prefabbricati), di gazebo (struttura architettonica coperta aperta verso l'esterno), di tende parasole con chiusure laterali amovibili (manufatti amovibili di modesta entità la cui copertura sia scorrevole), se non previo rilascio di separata autorizzazione degli Uffici competenti, subordinata alla valutazione di criteri di opportunità ed effettiva necessità e mediante previsione di specifiche prescrizioni di decoro urbano. La tariffa di occupazione, verrà aumentata del 34% per i pubblici esercizi che nel periodo autunnale e/o invernale, provvederanno ad installare chiusure laterali amovibili delle tende parasole. Rimane invariata la tariffa già determinata per le concessioni rilasciate per la collocazione di chioschi amovibili destinati al commercio in sede fissa.
3. Ad esclusione degli esercizi commerciali insistenti sul Corso Umberto I, Via Teatro Greco, i titolari di laboratori artigianali per asporto (gastronomia, gelateria, pasticceria etc.), potranno presentare istanza finalizzata alla concessione di suolo pubblico per la collocazione di numero 2 tavoli a fungo/bistrot e n. 2 sgabelli alti per ogni tavolo.

ART. 34 – Durata e rinnovo della concessione.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono temporanee le occupazioni di carattere transitorio, concesse con scadenza certa, non ripetitive, destinate ad esaurirsi in un arco di tempo legato all'esecuzione di una determinata opera od attività; tutte le altre sono considerate permanenti
3. La concessione di occupazione permanente di suolo pubblico è rilasciata per una durata di anni tre.
4. Coloro che hanno ottenuto la concessione, alla scadenza, potranno richiederne il rinnovo presentando istanza redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio, qualora non siano intervenute modifiche rispetto alla concessione già rilasciata; l'istanza dovrà essere corredata da autocertificazione da cui si evinca che il richiedente è in regola con quanto previsto dalla Legge n. 58 del 28 Giugno 2019, di conversione del DL 34 del 30 Aprile 2019, art. 15 ter "Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali" ed il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.
5. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 90 giorni lavorativi prima della scadenza e deve indicare anche gli estremi della concessione originaria.
6. La concessione si intende validata di anno in anno, mediante comunicazione in carta libera con allegata ricevuta di pagamento del canone, da effettuarsi entro giorni 15 (quindici) dallo spirare del termine annuale. Nel caso contrario, l'Ufficio preposto provvederà ad emettere i provvedimenti previsti per Legge finalizzati alla sospensione e/o revoca dell'utilizzo del suolo.

ART. 35 - Decadenza della concessione.

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni da parte del concessionario delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nel caso di occupazione permanente nei novanta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, e nei quindici giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.
 - d) Il mancato utilizzo dell'area da parte del titolare della concessione;
 - e) la mancata presentazione dell'istanza di rinnovo entro il termine previsto dal presente regolamento;
 - f) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché l'inosservanza di quanto previsto dalla Legge n. 58 del 28 Giugno 2019, di conversione del DL 34 del 30 Aprile 2019, art. 15 ter "Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali";
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

ART. 36 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni.

1. Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico sono sempre revocabili o modificabili per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica utilità o sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi e tale revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.
2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
4. Qualora, a carico dei concessionari inosservanti renitenti, vengano elevati numero di due verbali di illeciti nell'arco dell'anno solare per violazioni al presente Regolamento, verrà emessa ordinanza di revoca della concessione e /o autorizzazione. A tal fine è fatto espresso obbligo alle Forze dell'Ordine ed agli Ufficiali accertatori, di trasmettere tempestivamente i verbali di illecito all'Ufficio competente, il quale provvederà ad emettere gli atti di controllo e diffida consequenziali.
5. Il titolare della concessione, oggetto di revoca, non potrà presentare ulteriore istanza se non decorsi mesi 6 (sei) mesi dalla data di notifica dell'atto di revoca.
6. Il provvedimento di revoca sanzionatoria non dà diritto al rimborso dell'importo di canone anticipato.

ART. 37 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni.

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o viabilità.
2. Ove le ragioni siano di interesse pubblico ed abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
3. Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.
4. Il provvedimento di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e sospensione, dà diritto al rimborso della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 38 - Rinuncia all'occupazione.

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione, da inoltrarsi con preavviso di giorni trenta, decorso il quale la rinuncia avrà efficacia anche ai fini dei rimborsi o restituzioni.
2. Nelle modalità e termini previsti dal presente regolamento, se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.
3. In ogni caso di sospensione, revoca o decadenza non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ART. 39 - Subingresso.

1. È consentita alle attività commerciali la voltura della concessione all'utilizzo del suolo pubblico solo in caso di cessione di azienda e/o subingresso per affitto azienda e/o affitto di ramo d'azienda.
2. Nelle more dell'istruttoria della domanda, il cessionario potrà proseguire provvisoriamente nell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione. In mancanza di positiva verifica dei requisiti richiesti, l'occupazione sarà considerata abusiva a tutti gli effetti di legge e del presente Regolamento.
3. L'istante è onerato della presentazione di apposita istanza, secondo le modalità e con i contenuti indicati dal portale telematico comunale/sito istituzionale. Il subentro è condizionato al rispetto ed alla verifica dei requisiti morali ed economici previsti dal presente Regolamento per il rilascio del provvedimento concessorio.
4. Il cessionario subentra per la residua durata della concessione. L'eventuale morosità pregressa del canone rimarrà a carico del cessionario in solido con il cedente.

TITOLO III – DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E TARIFFE

ART. 40 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni.

1. I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - a) mezzi destinati alla pubblicità esterna, temporanei o permanenti;
 - b) mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni .
2. Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:
 - a) “*Insegna di esercizio*”: si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali coerenti al contesto architettonico e urbano, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);
 - b) “*preinsegne*”: si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);
 - c) “*cartelli pubblicitari*”: si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);
 - d) “*striscioni, locandine, stendardi*”: si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere illuminata indirettamente dall'alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);
 - e) “*segni orizzontali reclamistici*”: si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni

orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Per essi non si applicano, all'interno del centro abitato, i divieti di cui all'articolo 8, comma 2 e le distanze di cui all'articolo 8, comma 1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali;

- f) "*impianti a messaggio variabile*": gli impianti a messaggio variabile possono avere una superficie massima di mq 6. All'interno del centro abitato, se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 30 secondi. All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità è stabilito dall'articolo 51, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);
 - g) "*pubblicità sui veicoli*": la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);
 - h) "*impianti pubblicitari di servizio*": si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso;
 - i) "*pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio*": la pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro il centro abitato è ammessa l'installazione di n. 3 (tre) insegne / mezzi pubblicitari per una superficie massima di 10 (dieci) mq;
 - j) "*impianto di pubblicità o propaganda*": si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso;
3. Il numero massimo di impianti autorizzabili al medesimo soggetto non può essere superiore alla superficie di 60 mq, indipendentemente dal numero e dalla tipologia degli impianti pubblicitari.
 4. Quanto agli impianti per le affissioni di cui al comma 1 lettera b), da utilizzarsi per comunicazioni con finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 12 per ogni mille abitanti talché, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 11mila abitanti, la superficie complessiva risulta determinata in 130 mq.
 5. Il Comune di Taormina ha elaborato il Piano generale degli impianti pubblicitari, che viene allegato al presente regolamento sotto la lettera "B" per farne parte integrante, ove sono determinati fabbisogni, tipologie, suddivisioni, distribuzione, collocazione e norme tecniche relative agli impianti, da intendersi espressamente richiamate con esclusione di quelle incompatibili con il presente Regolamento e l'istituzione del canone unico.
 6. Compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici, la quantità degli impianti per i messaggi pubblicitari e per le affissioni sarà determinata ogni cinque anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale. La quantità di impianti esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, è da considerarsi a tutti gli effetti quantitativo minimo non riducibile.
 7. L'UTC, negli stessi termini, effettuerà una revisione del Piano Generale degli impianti pubblicitari, rideterminando fabbisogni, tipologie, suddivisione, distribuzione e collocazione degli impianti, prescrivendo specifiche norme tecniche di installazione nel rispetto degli strumenti urbanistici, vincoli architettonici-paesaggistici, norme di decoro urbano, prescrizioni di viabilità, norme imperative e quanto disposto dal presente regolamento. In ogni caso non potrà essere prevista una quantità di impianti destinati ad uso esclusivo dell'Ente per la promozione e

realizzazione di iniziative istituzionali, sociali, comunque prive di rilevanza economica, inferiore al 15% del numero degli impianti complessivi.

ART. 41 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti.

1. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.
3. I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro.
4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
5. È vietato il posizionamento nel centro storico di qualsiasi tipologia di impianto pubblicitario ad eccezione delle insegne d'esercizio.
6. È comunque vietata su tutto il territorio comunale:
 - a) la pubblicità a luci intermittenti;
 - b) l'installazione di insegne al neon o cassonetti luminosi;
 - c) l'installazione nel centro storico di insegne a bandiera, escluse le insegne storiche preesistenti, riconosciute di pregio storico o architettonico;
 - d) la pubblicità mediante il lancio di manifesti, distribuzione a mano di volantini, manifestini o altro materiale pubblicitario (eccetto l'esposizione di locandine o volantini all'interno dei luoghi aperti al pubblico);
 - e) la pubblicità fonica a posto fisso, nelle vie e piazze o da tali luoghi percepibile, mobile, con veicoli ed autoveicoli in genere, ad eccezione di quella relativa alla diffusione di messaggi di pubblico interesse e di quella consentita nel periodo della campagna elettorale (art. 59 DPR 495/92 ed art. 7 legge 4 Aprile 1956 e successive modificazioni);
 - f) l'installazione di mezzi pubblicitari sui sostegni della pubblica illuminazione, su ringhiere e balconi;
 - g) l'installazione di striscioni pubblicitari collocati trasversalmente alle pubbliche vie o l'installazione di gonfaloni e bandiere;
 - h) la pubblicità effettuata su automezzi, sia di proprietà che in locazione, all'interno del centro storico, la cui destinazione è esplicitamente promozionale o pubblicitaria;
 - i) la pubblicità effettuata con utilizzo di messaggi contrari al decoro;
 - j) la pubblicità di categorie merceologiche o attività non consentite all'interno del Comune.
7. Ai sensi dell'art.23, comma 6 del Codice della strada, per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è facoltà dell'Ente concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime previste dall'art. 51, c.4, del regolamento di attuazione al CdS, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

ART. 42 – Particolari tipologie di installazioni.

1. Per le prescrizioni tecniche relative a collocazione, dimensione, struttura, materiali e divieti relativi agli impianti pubblicitari e di affissione, si fa espresso riferimento alle norme di cui al Piano generale degli impianti pubblicitari.
2. I competenti Uffici potranno programmare o regolare la collocazione di altre e/o nuove e/o diverse tipologie di installazioni pubblicitarie, confacenti alle più moderne esigenze di arredo urbano e di comunicazione visiva.
3. È espressa facoltà dell'ente procedere all'affidamento dei servizi a soggetto terzo mediante procedura ad evidenza pubblica.

ART. 43 - Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato.

1. Si intende per centro abitato il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in vigore al momento della presentazione dell'istanza, con espressa esclusione delle aree ricadenti nel Centro storico.
2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime, che si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia:
 - a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
3. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti previsti al comma 3 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
4. Sono previste le seguenti deroghe:
 - a) Le norme di cui al comma 2 e quella di cui al comma 3 lettera c) dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza ai fabbricati esistenti oppure poste ad una distanza non inferiore a 0,60 mt dal limite della carreggiata, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del Nuovo codice della strada;
 - b) le distanze indicate al comma 2, ad eccezione di quella relativa alle intersezioni, non sono applicate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati oppure posti ad una distanza non inferiore a 0,60 metri dal limite della carreggiata;
5. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati all'interno dei centri abitati non devono superare la superficie di 2,25 mq. Per superficie totale si intende l'area del massimo ingombro dei caratteri alfanumerici compresi simboli e marchi. In caso di cartelli bifacciali, la superficie deve intendersi per singola faccia del cartello e non quale somma totale delle due facce espositive.

ART. 44 - Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato.

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

ART. 45 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari.

1. Il territorio del Comune è suddiviso in due zone di rilevanza economica in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici: "Taormina Centro" e "Frazioni".
2. Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
4. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
5. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
6. In relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili dal numero delle strutture ricettive e delle presenze turistiche, l'Ente applica per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre la maggiorazione del 50% del canone.
7. Nelle aree di maggiore rilevanza economica, come definite in attuazione del presente regolamento, è applicata la maggiorazione del centocinquanta per cento (150%) del canone normale riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle affissioni aventi carattere commerciale.

CAPO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 46 - Domanda e documentazione.

1. Per l'installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune, presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.

ART. 47 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.

1. Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, il responsabile del procedimento può chiedere le integrazioni documentali necessarie a fini istruttori, da fornirsi entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di mancata integrazione entro il termine stabilito, le domande verranno rigettate.
3. L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di rilascio a pena di decadenza.
4. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.

ART. 48 – Obblighi per il titolare dell'autorizzazione.

1. Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a liberare il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, possa avanzarsi nei confronti dell'Ente in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili, esclusa altresì qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni.
2. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
3. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato, secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza alle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

ART. 49 – Decadenza dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) non venga ritirata entro 60 giorni dalla data di rilascio;
 - d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - e) non sia presentata istanza di rinnovo entro il termine di decadenza;
 - f) sopravvengano i casi previsti dalla Legge n. 58 del 28 Giugno 2019, di conversione del DL 34 del 30 Aprile 2019, art. 15 ter "Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali".

ART. 50 – Revoca dell'autorizzazione.

1. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa avrà diritto al rimborso delle imposte versate per la quota non fruita ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento. La revoca sanzionatoria o la decadenza non dà diritto a rimborso alcuno.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti, compreso il ripristino della sede del manufatto alla forma e consistenza preesistente.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 54 del presente Regolamento.

ART. 51 - Variazione del messaggio pubblicitario.

1. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

ART. 52 - Rinnovo dell'autorizzazione.

1. È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, prima della scadenza, domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.
2. L'istanza di rinnovo va depositata, a pena di decadenza, entro il termine di giorni 90 dalla scadenza.

CAPO III – Le pubbliche affissioni

ART. 53 – Pubbliche affissioni.

1. Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.
2. Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune, presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
3. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione di affissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

4. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
11. Il Piano generale degli impianti pubblicitari, elaborato dal Comune di Taormina ed allegato al presente regolamento, determina fabbisogni, tipologie, suddivisioni, distribuzione, collocazione e norme tecniche relative agli impianti, da intendersi espressamente richiamate, con esclusione di quelle incompatibili con il presente Regolamento e l'istituzione del canone unico.

CAPO IV – Canone Mercatale

ART. 54 – Disposizioni generali.

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 9, L.R. 18/1995, le concessioni di cui al presente capo, relative ai posteggi per operatori ambulanti a posto fisso, hanno durata pari a 10 anni.

ART. 55 - Funzionario Responsabile.

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio designato .
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente Capo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

ART. 56 - Domanda di occupazione.

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento Comunale Commercio su Arre Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 02/04/96 e dalla normativa di riferimento.

ART. 57 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Si intende per superficie occupata, quella inerente alla sola esposizione delle merci mediante installazioni, bancarelle e affini.

ART. 58 - Classificazione delle strade.

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, Taormina centro e Frazioni.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Le tariffe applicate alle categorie sono graduate in funzione dei criteri di classificazione previsti.

ART. 59 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 50 per cento sul canone complessivamente determinato. La presente riduzione è applicata anche agli accertamenti riferiti alle tre annualità precedenti all'approvazione del presente Regolamento.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

ART. 60 - Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero oltre il termine di revoca o di estinzione.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Ufficio preposto, anche tramite la Polizia locale o, se nominato, l'Agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione. L'Ente dispone la rimozione dei

materiali e la rimessione in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, decorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 67 comma 2, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

ART. 61 - Soggetto passivo.

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 62 – Agevolazioni.

1. La tariffa standard può essere ulteriormente ridotta in caso di mancata occupazione temporanea per circostanze sopravvenute fortuite ed imprevedibili, in caso di sospensione dell'occupazione per motivi di ordine pubblico o pubblica necessità o in caso di occupazioni temporanee in occasione di fiere, eventi, manifestazioni turistiche o di pubblico interesse.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Art. 63 – Esenzioni.

1. Possono essere disposte esenzioni straordinarie in caso di mancata occupazione per circostanze sopravvenute fortuite ed imprevedibili, in caso di sospensione dell'occupazione per motivi di ordine pubblico o pubblica necessità o in caso di occupazioni temporanee in occasione di fiere, eventi, manifestazioni turistiche o di pubblico interesse.

ART. 64 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente ed in unica soluzione se di importo inferiore ad euro 150,00. In caso di occupazione temporanea, il versamento del canone deve essere effettuato entro il primo giorno di occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti, il versamento va effettuato in tre rate di pari importo di cui una entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso, e le rimanenti entro le scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre.
3. Per le annualità successive a quella di rilascio, il versamento del canone va effettuato in due soluzioni entro il 30 giugno e 31 dicembre. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 65 - Accertamento e riscossione coattiva.

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessione in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 66 – Rimborsi.

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 90 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione mensile, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 67 – Norma speciale sulle sanzioni per violazioni del presente capo.

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al saggio legale vigente maggiorato di due punti percentuali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, in ogni caso non inferiore ad euro 500,00, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la rateazione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

ART. 68 - Attività di recupero.

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 50,00.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART. 69 - Sanzioni e penalità.

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al saggio legale vigente maggiorato di due punti percentuali.
2. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50% per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, in ogni caso non inferiore ad euro 500,00, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. In caso di decadenza o revoca dei provvedimenti autorizzatori/concessori, nonché nel caso in cui le occupazioni ed i mezzi pubblicitari siano privi della prescritta concessione o autorizzazione o siano stati effettuati in difformità dalle stesse o non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, l'Ente intima la rimozione e lo sgombero nonché l'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, entro il termine di giorni quindici, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
6. Nel caso di mancata ottemperanza all'ordine, l'Ente provvederà sua cura e spese addebitando gli oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente e gli arredi/attrezzature non rimossi possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la rateazione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento comunale per la riscossione coattiva.
10. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 50,00.
11. Il divieto di esporre articoli e/o prodotti sui prospetti degli immobili destinati ad attività commerciali è punito con una sanzione amministrativa d'importo compreso tra € 100,00 ed € 500,00, di importo massimo in caso di recidiva.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 70 – Aree destinate alla sosta a servizio delle attività alberghiere.

1. Ad esclusione di affittacamere, case per ferie, case e appartamenti per vacanza, locazioni brevi, residence, bed&breakfast, agriturismi, residence turistici alberghieri, ostelli, campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea ed ogni altra attività extra alberghiera comunque denominate, le attività ricettive alberghiere hanno facoltà di presentare istanza per l'individuazione e la concessione di porzioni di suolo pubblico da adibire a parcheggio, destinato esclusivamente al carico e scarico delle merci e/o per l'accoglienza dei clienti.
2. Il numero di stalli o porzioni di suolo equivalenti non potrà essere superiore a:
 - a) n. 2 stalli per ciascuna attività alberghiera;
 - b) n.1 stallo aggiuntivo ai precedenti, per le attività alberghiere di categoria 4 e 5 stelle con capienza superiore a 40 camere, privi di aree di parcheggio privato o interno;
 - c) n.1 stallo aggiuntivo ai precedenti, per le attività alberghiere di categoria 4 e 5 stelle con capienza superiore a 80 camere, privi di aree di parcheggio privato o interno;
3. In deroga alle norme del presente regolamento, è facoltà dell'istante richiedere l'occupazione per il periodo temporaneo di apertura dell'esercizio, con corrispondente riduzione del canone applicato; è obbligo del concessionario provvedere all'oscuramento della segnaletica verticale, ove apposta, nel periodo di mancato utilizzo dell'area in concessione.
4. È facoltà dell'Ente denegare la concessione ove in contrasto con motivi di ordine pubblico, viabilità e sicurezza.

ART. 71 - Norme transitorie.

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
3. Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
4. La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari o del canone mercatale.
5. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti, L. 160/19, e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'Ente affidante.
6. I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti, attualmente validi ed efficaci in virtù di provvedimenti di autorizzazione e concessione già rilasciati dell'Ente, avranno validità di anni tre dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Alla scadenza, i titolari saranno obbligati a formulare istanza di rinnovo con adeguamento alle norme ed alle prescrizioni ivi previste.
7. Fatto salvo il diritto di rinnovo per le autorizzazioni e concessioni in atto valide ed efficaci, nelle aree insistenti sul Corso Umberto I, via Teatro Greco non sarà comunque consentito il rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico né ampliamenti di quelle in essere in applicazione delle norme del presente Regolamento e norme transitorie.

8. Tutte le istanze tendenti ad ottenere concessioni di suolo pubblico, presentate e non ancora esitate alla data di approvazione del presente Regolamento, sono soggette alla sua integrale applicazione.

ART. 72 - Norme finali.

1. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP e TOSAP
2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

ART. 73 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.